

Accoglimento parziale del 28/05/2017  
RG n. 8336/2017

N. R.G. 2017/8336



**TRIBUNALE di MILANO**

**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA**

nel procedimento cautelare iscritto al n. R.G. **8336/2017** promosso da:

**NOVA KASA SRL**, elettivamente domiciliato in , rappresentato e difeso dall'avv.  
PASCALE MARCO,

PARTE RICORRENTE

**contro**

**ISABEL CRISTINA RODRIGUEZ** e **OLINDO URCIUOLI** elettivamente domiciliato  
in CORSO MAZZINI, 14 27100 PAVIA, rappresentato e difeso dall'avv. ASSANELLI  
ALBERTO

**ANGELO ETTONTI**, elettivamente domiciliato in VIA PAOLO DIACONO 6 27100  
PAVIA, rappresentato e difeso dall'avv. CANTARELLA MASSIMILIANO,

PARTE RESISTENTE

Il Giudice Marianna Galioto

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23 maggio 2017 ha emesso la  
seguente

**ORDINANZA**

La società **Nova Kasa srl**<sup>1</sup>, premesso d'essere socia di Meco srl<sup>2</sup>, ha chiesto ai  
sensi degli artt. 2476, commi primo e terzo, cc, e 671 cpc l'autorizzazione al  
sequestro conservativo sui beni dei resistenti

- **Isabel Cristina Rodriguez**, quale amministratrice dal 1° marzo 2011 al 2  
gennaio 2014;
- **Olindo Urciuoli**, quale amministratore dal 2 gennaio 2014 al 28 gennaio 2016,
- e **Angelo Ettonti**, quale amministratore di fatto e socio occulto di Meco dal 2  
gennaio 2014 al 28 gennaio 2016

<sup>1</sup> di seguito Nova.

<sup>2</sup> d'ora in poi solo Meco.



Accoglimento parziale del 28/05/2017  
RG n. 8336/2017

a salvaguardia del credito della società da essi amministrata a titolo di risarcimento del danno cagionato al patrimonio sociale per effetto di svariati atti di *mala gestio*.

Tutti i resistenti hanno partecipato al procedimento e hanno chiesto il rigetto del ricorso.

La società Meco non ha partecipato al procedimento nonostante la regolare notificazione.

Dal febbraio 2011 sono soci di Meco:

→ la ricorrente Nova al 25%

→ Domenico Perre al 25%

→ Isabel Rodriguez al 50%.

**Gli addebiti mossi a Isabel Cristina Rodriguez.**

La resistente è stata amministratrice di Meco dal 1° marzo 2011 al 22 gennaio 2014.

**1. Mancata convocazione dell'assemblea per l'approvazione dei bilanci:**

L'omessa predisposizione dei progetti di bilancio, o l'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione, con riferimento agli esercizi dal 2008 in avanti, sarebbe stata dolosamente preordinata dalla resistente per evitare di far emergere i crediti che verso di lei vantava la società.

Va subito rilevato che la ricorrente non ha indicato quale danno sarebbe direttamente derivato da tale inadempimento, e si è limitata a sottolineare che detta omissione ha permesso di non far rilevare il debito che essa aveva verso Meco.

**2. Omesso recupero/rimborso del credito di € 121.416,83** vantato dalla Meco verso la ricorrente, la quale, nella sua veste di amministratrice non avrebbe curato l'interesse sociale di Meco.

La ricorrente espone che nel corso del Cda del 1° febbraio 2011<sup>3</sup> la sig. Rodriguez ebbe ad affermare che il debito era stato saldato tramite pagamento di un creditore di Meco, ossia Gheppio srl<sup>4</sup> (nel verbale del Cda non era specificato il titolo di tale credito).

<sup>3</sup> doc. 10.

<sup>4</sup> più avanti, *brevius*, Gheppio.



Accoglimento parziale del 28/05/2017  
RG n. 8336/2017

La resistente non ha dato alcuna spiegazione al riguardo.

Il Tribunale reputa che in mancanza della prova dell'avvenuto saldo del debito verso Gheppio (peraltro per titolo non indicato, e dunque non riconducibile al contratto di cui al punto seguente), debba ritenersi sussistente il *fumus* di responsabilità della Rodriguez per l'importo indicato di € 121.416,83. Quest'ultima, infatti, ha implicitamente ammesso – come dal ricordato verbale del Cda – di avere le risorse per rimborsare il debito, ma non ha ottemperato all'onere probatorio, posto a suo carico, riguardante la dimostrazione dell'esistenza di un debito verso Gheppio e di avere provveduto al pagamento con risorse proprie<sup>5</sup>.

### **3. Il decreto ingiuntivo ottenuto da Gheppio.**

La ricorrente ha aggiunto che Meco, nel 2005, aveva acquistato da Gheppio dei fabbricati rurali siti in Motta Visconti, Corte San Rocco.

Al punto 4 del contratto<sup>6</sup> la Gheppio ha rilasciato quietanza liberatoria dando atto che era già intervenuto il pagamento del prezzo di € 325.000.

Pochi mesi dopo, tuttavia, Gheppio, ha chiesto con lettera di diffida il pagamento del corrispettivo della vendita<sup>7</sup>.

Nel corso dell'assemblea dei soci dell'aprile 2011 l'amministratrice ha dato atto dell'esistenza del debito verso Gheppio (€ 390.000,00 per capitale e 227.000,00 per interessi di mora).

La società Gheppio ha utilizzato detto verbale d'assemblea quale riconoscimento del debito per ottenere un decreto ingiuntivo per € 390.000,00. Il decreto ingiuntivo non è stato opposto ed è divenuto definitivo; ad esso è seguita iscrizione ipotecaria sui beni di Meco.

La ricorrente sostiene che la Rodriguez avrebbe colpevolmente omesso di proporre opposizione al decreto ingiuntivo, con la quale far valere la quietanza liberatoria rilasciata nell'atto di trasferimento.

La resistente ha dedotto in proposito che riserva al giudizio di merito la dimostrazione che negli estratti conto di Meco non vi è traccia del pagamento in

<sup>5</sup> Si noti che dalle dichiarazioni del sig. Aresi in sede penale emergerebbe che la Rodriguez sarebbe l'amministratrice di fatto di Gheppio. V. infra e doc. 37.

<sup>6</sup> doc. 32.

<sup>7</sup> doc. 33.



Accoglimento parziale del 28/05/2017  
RG n. 8336/2017

favore di Gheppio; ha aggiunto d'aver necessariamente dovuto rappresentare ai soci l'esistenza di tale inadempimento verso il venditore dei fabbricati rurali.

Reputa il Tribunale che la resistente non abbia adempiuto all'onere probatorio circa l'esatto adempimento dell'incarico di amministratore: sembra infatti verosimile che in mancanza di riconoscimento del debito per il cui pagamento era stata rilasciata quietanza liberatoria, la Meco non avrebbe subito l'ingiunzione di pagamento e le conseguenze che ne sono derivate. Si noti che l'amministratore di Gheppio ebbe a riferire ai militari che egli riveste la carica di amministratore in modo meramente formale, per avere aderito a una richiesta della sig. Rodriguez in forza di vincolo d'amicizia. Questa si rivolgerebbe a lui solo quando occorre 'mettere delle firme'. In un simile contesto di conflitto d'interessi, in mancanza di adeguata spiegazione da parte della resistente, riservata comunque ogni diversa valutazione nella fase a cognizione ordinaria, deve allo stato ritenersi sussistente il *fumus* di responsabilità per la somma di € 711.133.44<sup>9</sup>, danno derivante riconoscimento del debito e dalla definitività del decreto ingiuntivo.

#### **4. L'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali.**

La ricorrente sostiene che la Rodriguez non abbia presentato le dichiarazioni dei redditi e IVA relative al 2010 e 2011 (esercizi ricadenti nell'onere della resistente che ha assunto l'incarico nel marzo 2011)<sup>10</sup>. La richiesta di cautela è limitata agli importi per sanzioni e interessi, come indicati negli avvisi di accertamento in atti<sup>11</sup>.

La resistente ha sostenuto che la sentenza del Tribunale penale di Pavia ha mandato assolta la Rodriguez perché i fatti non sussistono, e ha rimandato al giudizio di merito ogni difesa, previa acquisizione degli avvisi di accertamento e delle cartelle di pagamento.

Il Tribunale reputa che per tale addebito la parte ricorrente non abbia fornito adeguata documentazione relativa alle infrazioni tributarie imputabili al periodo di permanenza in carica della sig. Rodriguez, documentazione che essa ben avrebbe potuto acquisire ai sensi dell'art. 2476, secondo comma, cc. L'elenco

<sup>8</sup> doc. 37.

<sup>9</sup> v. iscrizione ipotecaria sub doc. 36.

<sup>10</sup> doc. 21.

<sup>11</sup> doc. 22.





Accoglimento parziale del 28/05/2017  
RG n. 8336/2017

proveniente dall'agente per la riscossione<sup>12</sup> contiene infatti solo l'elenco degli avvisi di accertamento notificati alla società, di cui tuttavia non è noto il contenuto.

Non può dunque essere riconosciuta la cautela per tale voce di credito.

#### **5. Le distrazioni dei corrispettivi delle vendite immobiliari.**

La ricorrente contesta alla sig. Rodriguez di avere incassato parte dei corrispettivi della vendita di immobili che non risulterebbero transitati nella casse sociale o sui conti correnti intestati a Meco.

In particolare Nova allude alle vendite:

- a Fabrizio Benetti del 23 maggio 2011<sup>13</sup> al prezzo di € 220.000,00;
- a Vincenzo Piscitelli e Maria Grazia De Filippis del 3 novembre 2011 al prezzo di € 270.000,00<sup>14</sup>;
- a Maria Papalia del giorno 8 aprile 2013 al prezzo di € 225.000,00,

Le somme distratte ammonterebbero a € 743.600,00.

Le vendite, poi, sarebbero state tutte concluse a valore inferiore a quello stabilito dal Cda nell'adunanza del 9 gennaio 2008, con ulteriore danno complessivo di € 155.000,00.

La resistente ha sostenuto che i denari ricavati dalle vendite in parola, tutte riguardanti il complesso San Rocchino, sarebbero state utilizzate per coprire gli elevati costi di costruzione, come ricostruiti nella tabella prodotta<sup>15</sup>.

Le vendite sarebbero avvenute a valori inferiori a quelli indicati dal Cda poiché i valori di mercato si erano ne frattempo abbassati.

Il Tribunale rileva che a fronte delle indicazioni di cui alla tabella prodotta dalla resistente, la ricorrente non ha formulato ulteriori contestazioni. In mancanza di eccezioni sull'impiego delle somme provenienti dagli affari sopra indicati, non pare ricorrere, sul punto, il *fumus* della responsabilità della sig. Rodriguez. Neppure appare censurabile la vendita a prezzi inferiori rispetto a quelli indicati dal Cda: la ricorrente non deduce infatti che i corrispettivi fossero inferiori a quelli correnti di mercato per immobili simili; si noti che comunque costituisce

<sup>12</sup> doc. 22.

<sup>13</sup> doc. 23.

<sup>14</sup> doc. 24; si vedano anche i registri vendite sub docc. 28 e 28ter.

<sup>15</sup> doc. 5 della resistente Rodriguez.



Accoglimento parziale del 28/05/2017  
RG n. 8336/2017

fatto notorio che dal 2008 a 2011 i prezzi degli immobili hanno subito un significativo calo. Anche tale voce di credito pare sfornita di *fumus*.

**6. La distrazione di somme portate da assegni incassati.**

Ancora, la sig. Rodriguez avrebbe incassato, a dire della ricorrente, assegni tratti sul conto corrente della società per € 106.437,03 che non risulterebbero impiegati per esigenze sociali<sup>16</sup>.

La resistente sostiene che la Nova si sarebbe limitata a produrre degli assegni in copia senza nulla provare.

Il Tribunale osserva che è onere della resistente dare spiegazione dell'impiego delle somme prelevate, ovvero di dare conto del titolo in forza del quale dette somme sono state incassate. L'eccezione è dunque di carattere meramente processuale poiché essa non vale a negare la circostanza dell'incasso degli assegni prodotti da Nova, che del resto recano la firma della sig. Rodriguez come girata per l'incasso.

La cautela va dunque riconosciuta anche per la somma di € 106.437,03.

**7. Le ulteriori distrazioni.**

Nuove appropriazioni sono contestate dalla ricorrente.

**7.1.** Nova afferma che la sg. Rodriguez ha incassato l'acconto di € 5.000,00, non utilizzato per fini sociali, versato da un promissario acquirente (Adreas Masi) per la stipula di un preliminare di vendita di un immobile, firmato in nome proprio dalla resistente.

La resistente non contesta tale circostanza.

Il Tribunale deve concludere che il sequestro va autorizzato anche per la somma di € 5.000,00.

**7.2.** A seguito della stipula del ricordato preliminare, sarebbe stato instaurato un giudizio avanti al Tribunale di Pavia, in cui la Rodriguez si è costituita in proprio; questa ha tratto dalle casse sociali la somma necessaria per pagare i legali che l'avevano assistita nel corso del procedimento. Per detta causale e per far fronte ad altre spese personali la sig. Rodriguez avrebbe prelevato denari della società

---

<sup>16</sup> doc. 26.



Accoglimento parziale del 28/05/2017  
RG n. 8336/2017

per complessivi € 27.587,79 come si desumerebbe dai registri acquisti e vendite per gli anni 2011 e 2012<sup>17</sup>.

La resistente non ha svolto alcuna contestazione al riguardo.

Il Giudice designato ritiene dunque che sussista il *fumus* di responsabilità per l'importo ulteriore di € 27.587,79.

7.3. La ricorrente addebita ancora alla sig. Rodriguez d'aver esposto la società a spese legali legate alla soccombenza di Meco nel giudizio di impugnazione della delibera adottata dall'assemblea dei soci in violazione del *quorum* deliberativo statutario, e annullata con la sentenza n. 2269 del 2016 del Tribunale di Milano.

La resistente nulla ha dedotto al riguardo.

Il Tribunale deve rilevare che la resistente ben avrebbe potuto convocare una nuova assemblea per la revoca della delibera palesemente viziata, così scongiurando l'instaurazione del giudizio. Ricorre dunque il *fumus* anche per l'importo di spese legali di detto giudizio, pari a € 5.056,00 oltre accessori.

### **8. Le altre condotte negligenti.**

**8.1.** La ricorrente ha chiesto inoltre la cautela per la domanda risarcitoria avente per oggetto l'escussione della fideiussione da parte del Comune di Motta Visconti, in forza delle clausole previste dalla convenzione urbanistica del piano di lottizzazione; tale escussione avrebbe generato un credito di regresso del fideiussore verso Meco, e ciò in ragione della condotta negligente della sig. Rodriguez che non avrebbe dato corso alla diffida del Comune per il completamento dei lavori.

La resistente nulla ha dedotto di specifico a questo proposito, oltre alla generica deduzione sugli elevati costi sostenuti dalla società per l'intervento edilizio di Motta Visconti.

Benché la sig. Rodriguez nulla abbia specificato riguardo a detta vicenda, reputa il Giudice designato osserva che la contestazione fatta dalla ricorrente sia affatto generica e dunque inidonea a consentire l'apprezzamento della responsabilità della resistente in ordine alle ragioni che possono aver determinato il ritardo nell'esecuzione dei lavori.

<sup>17</sup> docc. 28-28bis-28-ter.





Accoglimento parziale del 28/05/2017  
RG n. 8336/2017

**3.2.** Altrettanto generica pare al Tribunale la contestazione relativa ai costi di demolizione conseguiti al procedimento penale per abuso edilizio.  
Non ricorre dunque il *fumus* per gli addebiti sub 8.

**Gli addebiti mossi a Olindo Urciuoli.**

Il resistente è stato amministratore di Meco dal 2 gennaio 2014 al 28 gennaio 2016.

**A. Le omissioni riguardo alle condotte illecite di Rodriguez.**

La ricorrente sostiene che il sig. Urciuoli avrebbe dovuto rilevare le irregolarità e gli illeciti della sig. Rodriguez, informare i soci dell'accaduto e promuovere l'azione di responsabilità nei confronti di questa per tutti gli illeciti da questa compiuti.

Secondo la ricorrente l'Urciuoli, riguardo all'improvvido riconoscimento del debito verso Gheppio, avrebbe dovuto promuovere un giudizio per revocazione ex art. 656 cpc;

Ancora, il resistente non avrebbe predisposto il bilancio, così perpetuando l'occultamento della condotta della Rodriguez.

Il resistente, ha svolto sul punto identica difesa della sig. Rodriguez.

Il Tribunale rileva,

→ quanto alle violazioni tributarie che va richiamato quanto detto in ordine alla mancanza di specificazione dei periodi a cui si riferiscono gli illeciti

→ e per l'escussione della fideiussione occorre rimandare alle considerazioni svolte sulla genericità degli addebiti contestati alla Rodriguez.

Circa l'addebito attinente alla mancata attivazione per l'instaurazione di un'azione di responsabilità verso al sig. Rodriguez, è sufficiente rilevare che la stessa ricorrente sta promuovendo oggi una simile iniziativa, e non ha in alcun modo spiegato il pregiudizio sofferto dalla società derivante dal fatto che l'azione non sia stata proposta in passato dallo stesso Urciuoli.

Ancora, non pare adeguatamente circostanziata la descrizione dell'iniziativa che il resistente avrebbe dovuto adottare ai sensi dell'art. 656 cpc riguardo alla vicenda di Gheppio.

Nessun provvedimento va dunque adottato, per tali addebiti, nei confronti di Urciuoli.

Pagina 8

Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECCOM C/3 Serial#: 165153 - Firmato Da: GALIOTO MARIA ANNA Emesso Da: AFUBAPEC S.P.A. NG CA.3 Serial#: 4914f6e332eed5f6ardd665cd71628





Accoglimento parziale del 28/05/2017  
RG n. 8336/2017

#### **B. Le distrazioni.**

La ricorrente sostiene che Urciuoli ha riscosso il prezzo di € 274.516,00 della vendita a Paolo Tacconi di un immobile appartenente alla società.

Il resistente ha riservato al giudizio di merito ogni difesa, previo esame della documentazione contabile.

Il Giudice designato rileva che dal rogito prodotto<sup>18</sup> emerge che larga parte del corrispettivo ha riguardato l'accollo del mutuo ipotecario già assunto dalla società Meco, e che dunque l'importo versato dall'acquirente alla venditrice ha avuto per oggetto il minor importo di € 20.000,00. Poiché l'amministratore non ha dato conto dell'impiego di detta somma, la misura cautelare va riconosciuta per detta voce di credito.

Per le asserite distrazioni di altri corrispettivi delle vendite immobiliari deve prendersi atto che non risulta il prezzo concordato, poiché la ricorrente non ha prodotto i contratti di compravendita.

Va ribadito, anche con riferimento a Urciuoli, che non appare censurabile la vendita a prezzi inferiori rispetto a quelli indicati dal Cda: la ricorrente non deduce infatti che i corrispettivi fossero inferiori a quelli correnti di mercato per immobili simili; risulta poi notorio che dal 2008 in poi i prezzi degli immobili hanno subito un significativo calo.

Quanto alla distrazione ad opera dell'altro amministratore sig. Perre per € 75.000,00, menzionata nel verbale d'assemblea del 22 dicembre 2016 la ricorrente deduce la *culpa in vigilando* dell'Urciuoli, il quale, peraltro, in quell'occasione ebbe a dire che le somme erano state prelevate dal conto corrente intestato alla società a sua insaputa.

Il Giudice designato ritiene dirimente rilevare che la tutela urgente non può essere accordata per la voce indicata, poiché la ricorrente ha ommesso di meglio circostanziare gli elementi di contesto in cui sarebbe consistita l'omessa vigilanza del resistente, né ha indicato la condotta idonea a impedire il verificarsi della distrazione.

---

<sup>18</sup> doc. 44.



Accoglimento parziale del 28/05/2017  
RG n. 8336/2017

**Gli addebiti mossi a Angelo Ettonti.**

La ricorrente deduce che il sig. Ettonti, marito della sig. Rodriguez sarebbe amministratore e socio occulto di Meco (oltre che di Gheppio).

Il ruolo di amministratore di fatto e socio occulto sarebbe ricavabile dai seguenti indici:

- fitto intreccio di relazioni societarie tra le società che fanno capo ai sigg. Ettonti-Rodriguez;
- dichiarazioni di Pietro Paolo Rampino nel corso delle indagini penali, in cui egli ebbe a dire d'essere prestanome di Ettonti nella proprietà della quota di Meco<sup>19</sup>;
- dichiarazioni della Rodriguez in sede penale da cui dovrebbe ricavarsi che Ettonti è socio effettivo di Meco.

Il resistente ha contestato la richiesta sostenendo che non sono integrati i presupposti della sussistenza del ruolo di amministratore di fatto.

Il Tribunale osserva che l'individuazione della figura del c.d. amministratore di fatto presuppone lo svolgimento di funzioni gestorie in concreto, e dunque senza investitura formale, che abbiano carattere sistematico e non si esauriscano, quindi, nel compimento di alcuni atti di natura "eterogenea ed occasionale". Deve constatare che la ricorrente ha puntato l'accento sull'asserita veste di socio occulto, senza tuttavia specificare i titoli di responsabilità che da ciò deriverebbero, e non ha neppure allegato i profili gestori di carattere sistematico idonei a individuare nell'Ettonti un ulteriore amministratore sotto il profilo dell'esercizio di fatto delle funzioni.

Ricorre dunque il fumus della responsabilità:

- per **Rodriguez** quanto a € 976.630,00 (121.416 + 711.133 + 196.437 + 5.000 + 27.587 + 5.056 = 976.630,00) da maggiorare fino a un milione in ragione di interessi, rivalutazione (debito di valore) e spese di causa prevedibili;
- per **Urciuoli** € 20.000,00, da aumentare fino a 28.000,00 per le medesime ragioni.

La domanda va invece rigettata per **Ettonti**, stante l'assenza di *fumus boni iuris*.

---

<sup>19</sup> doc. 55.



Accoglimento parziale del 28/05/2017  
RG n. 8336/2017

Non ha pregio la doglianza dei resistenti che hanno evidenziato come le condotte illecite ricadano anche nella responsabilità di altri soggetti. Tale ipotesi, ove dimostrata, appare irrilevante in questa sede e potrà formare eventualmente oggetto di domanda di regresso verso questi ultimi.

Ricorre inoltre il *periculum* riferito ad entrambi (Rodriguez e Urciuoli), da ricavarsi quanto al profilo soggettivo. Deve infatti presumersi che le condotte distrattive ascritte a detti i resistenti non permettano alcuna prognosi favorevole circa la spontanea salvaguardia della garanzia patrimoniale generica dovuta ai creditori.

La misura cautelare va dunque accordata alla ricorrente, che viene autorizzata al sequestro conservativo sui beni mobili e immobili

≈ di Isabel Cristina Rodriguez fino alla concorrenza della somma di € 1.000.000,00

≈ e di Olindo Urciuoli fino alla concorrenza della somma di € 28.000,00.

Le spese di lite relative al rapporto processuale tra Nova e i resistenti Rodriguez e Urciuoli saranno liquidate con la sentenza.

La ricorrente va invece condannata al rimborso delle spese di lite sostenute da Angelo Ettonti, che si determinano in dispositivo, avuto riguardo all'attività difensiva svolta.

#### **P. Q. M.**

visti gli artt. 669bis, 671 cpc; 2476 cc,

1. autorizza il sequestro conservativo sui beni mobili e immobili e sui crediti di:  
≈ Isabel Cristina Rodriguez fino alla concorrenza della somma di € 1.000.000,00  
≈ e Olindo Urciuoli fino alla concorrenza della somma di € 28.000,00;
2. respinge la domanda nei confronti di Angelo Ettonti;
3. riserva alla sentenza la decisione sulle spese relativamente al rapporto processuale tra Nova Kasa srl e i resistenti Rodriguez e Urciuoli;
4. condanna Nova Kasa srl a rimborsare a Angelo Ettonti le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.500,00 oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CP.

Milano, 26 maggio 2017.

Il Giudice  
- Marianna Galioto -

Pagina 11

Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 163153 - Firmato Da: GALIOTO MARIANNA Emesso Da: AFUBAPEEC S.P.A. NG CA3 Serial#: 4914166e332eed56a8dd665cd71628

